

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^a LEGISLATURA - I^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONI LEGISLATIVE RIUNITE FORZE ARMATE, LAVORI PUBBLICI E COMUNICAZIONI

RESOCONTO

DELL'ADUNANZA DI GIOVEDÌ 15 GIUGNO 1939-XVII

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA **COSTANZO CIANO**

INDICE

Disegno di legge (*Discussione*):

Norme sulla requisizione del naviglio
mercantile. (*Modificato dalla Commis-
sione delle Forze Armate del Senato*). . . 83

La riunione comincia alle 11,30.

PRESIDENTE comunica che sono in congedo i Consiglieri nazionali Bombrini, Lojacono Luigi, Fantucci, Rampone, Crollanza, della Commissione dei Lavori pubblici e comunicazioni, ed i camerati Bottari Tommaso, Negrotto Cambiaso, Del Croix, e Russo della Commissione delle Forze armate.

Constata che le Commissioni riunite sono in numero legale.

Discussione del disegno di legge: Norme sulla requisizione del naviglio mercantile. (199-B)

PRESIDENTE ricorda che le Commissioni legislative riunite delle Forze armate e dei Lavori pubblici e comunicazioni nella riunione del 30 maggio 1939-XVII approvarono, emendandolo, il disegno di legge contenente norme sulla requisizione del naviglio mercantile.

Trasmesso il disegno di legge al Senato, quella Commissione delle Forze armate lo ha approvato nel testo emendato dalle Commissioni riunite della Camera, apportando per altro un nuovo emendamento all'articolo 48.

La Commissione delle Forze armate del Senato ha infatti sostituito in parte il secondo comma di tale articolo, disponendo che contro i provvedimenti che determinano le indennità previste dagli articoli 6, 29, 30 (limitatamente alle quote comprese nella parte A) e 47 è ammesso il ricorso entro 30 giorni dalla notifica al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, a cui dovrà essere comunicato prima il parere del Consiglio superiore della Marina mercantile e della Ragioneria generale dello Stato.

Nel testo approvato dalla Camera, invece, il ricorso era consentito al Ministro per le comunicazioni, al quale veniva riconosciuta competenza a decidere in via giurisdizionale, inappellabilmente, sentito il Consiglio superiore della Marina mercantile, integrato, in tal caso, con voto deliberativo, da un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato.

Le Commissioni riunite delle Forze armate e dei Lavori pubblici e comunicazioni della Camera sono ora chiamate a pronunciarsi in merito all'emendamento apportato dalla Commissione del Senato.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

LOJACONO GIUSEPPE, *Relatore*, prima di esaminare l'emendamento che la Commissione delle Forze armate del Senato ha proposto, desidera ricordare che le indennità corrispondenti alla requisizione vengono stabilite in base agli articoli 29 e 30 del disegno di legge.

Ricorda pure che l'indennità per requisizione temporanea si è stabilito di costituirla in due parti di cui la quota A comprende ammortamento, interessi, spese generali, quote fisse per materiali di consumo e di manutenzione.

L'articolo 4 del disegno di legge inoltre prevede la costituzione presso la Direzione generale della marina mercantile di un apposito ufficio che, dopo aver sentito l'armatore o il proprietario della nave requisita, determina l'indennità di cui all'articolo 29 nel caso di requisizione per acquisto ed all'articolo 30 per le quote fisse componenti la parte A in caso di requisizione per impiego temporaneo.

È evidente che a cautela delle parti interessate la legge deve offrire anche la possibilità di ricorso contro la determinazione dell'indennità da parte dell'ufficio di cui all'articolo 4, e il secondo capoverso dell'articolo 48 del disegno di legge stabilisce che per quanto si riferisce al valore iniziale o attuale delle navi ed alle quote fisse riferite a tali valori, è ammesso il ricorso al Ministro delle comunicazioni il quale decide in via giurisdizionale, inappellabilmente, sentito il Consiglio Superiore della marina mercantile del quale farà parte, con voto deliberativo, un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato.

Con l'emendamento approvato dalla Commissione delle Forze armate del Senato, invece, il ricorso è ammesso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, a cui dovrà essere comunicato prima il parere del Consiglio superiore della marina mercantile e della Ragioneria generale dello Stato.

Osserva che risulterebbe più giusta la richiesta di un parere del Ministro delle finanze che, in ogni caso, comprenderebbe quello della dipendente Ragioneria generale. Qualora poi non si ritenesse possibile ammettere un giudizio equo del Ministro delle comunicazioni, come previsto dal disegno di legge approvato dalla Camera, sarebbe più giusto fare ricorso alla magistratura ordinaria che al Consiglio di Stato.

Nota a questo proposito che anche per quanto si riferisce a tutte le altre controversie,

indipendenti da quanto ha attinenza al valore della nave ed alle quote fisse di indennità che da esso derivano, il disegno di legge approvato dalla Camera stabilisce la competenza della magistratura ordinaria.

È persuaso peraltro che l'articolo 48, come fu approvato dalla Camera, risponde meglio allo scopo, anche di fronte alla obiezione che il Ministro delle comunicazioni viene ad assumere la figura di parte e di giudice.

PRESIDENTE osserva che se da un punto di vista strettamente procedurale può ritenersi parte il Ministro delle comunicazioni, sostanzialmente il rappresentante del Governo fascista agisce nell'interesse preminente della Nazione: si tratterebbe, quindi, se mai, di una parte assolutamente *sui generis*.

LOJACONO GIUSEPPE, *Relatore*, concorda pienamente nella osservazione del Presidente e rileva anche non doversi dimenticare che la legge di cui si tratta diventa di importanza imponente specialmente quando la Nazione viene a trovarsi alla prese con eventi eccezionali come una guerra. Né bisogna altresì dimenticare che il Ministro delle comunicazioni è responsabile, politicamente, degli interessi della Marina mercantile nazionale e perciò è il vero tutore di tali interessi.

Ne deriva che, in caso di eventi eccezionali, quando cioè i prezzi di mercato possono da un giorno all'altro subire oscillazioni fortissime, nessuno meglio del Ministro delle comunicazioni, confortato dal parere del Consiglio superiore della marina mercantile, può offrire garanzia di un giudizio aderente alla realtà, sia perchè per la propria funzione deve essere sempre al corrente dell'andamento dei prezzi, sia perchè gli incombe la responsabilità politica di tutelare i giusti interessi degli armatori nazionali.

Ha la sensazione che la Commissione delle Forze armate del Senato abbia modificato il 2° comma dell'articolo 48 per garantire una migliore equità di giudizio e quindi tranquillità all'armatore; ma, ripete, nessuno meglio del Ministro delle comunicazioni può essere in grado di tutelare tali interessi.

Prega ancora di voler considerare che, di massima, il Ministero delle comunicazioni non procede alla requisizione della nave per conto della propria Amministrazione, ma per conto del Ministero della marina o della guerra o di quelle altre Amministrazioni che possano eventualmente averne bisogno; quindi il Ministro delle comunicazioni, in generale, oltre la veste politica ha quella di tecnico che

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

obiettivamente può tutelare gli interessi dello Stato e quelli dell'armatore, e poichè il supremo ordine tecnico consultivo in materia marittima mercantile deve essere interpellato dal Ministro prima di emettere la propria decisione sul valore della nave requisita, non c'è dubbio che l'articolo 48 così come è stato approvato dalla Camera risponde pienamente alle esigenze.

Concludendo, fa presente che già da parecchi decenni, in alcuni casi speciali, è stata concessa attribuzione giurisdizionale ai Ministri e che, sia il Ministero delle finanze che quelli della marina e della giustizia sono di accordo di mantenere inalterato il 2° comma dell'articolo 48. Propone quindi di decidere in tal senso.

PRESIDENTE pone ai voti la proposta del relatore perchè sia mantenuto inalterato l'articolo 48 così come le Commissioni

riunite della Camera lo hanno approvato nella adunanza del 30 maggio 1939-XVII.

(La proposta è approvata all'unanimità).

Rileva che l'unanimità non soltanto rappresenta il giudizio delle Commissioni riunite sull'articolo 48, ma riafferma anche che Senato e Camera dei Fasci e delle Corporazioni, essendo organi di collaborazione col Governo per la formazione della legge, a norma dell'articolo 2 della legge istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, non possono non uniformarsi al criterio del Governo stesso, quando questo non crede di potere accettare determinati emendamenti. *(Vivissime approvazioni).*

La riunione termina alle 11,50.

